



**COMUNE DI
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso**

**“REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE E
GESTIONE AMBIENTALE”**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.5.2004)

Maggio 2004

SOMMARIO

TITOLO I – GENERALITÀ	5
Art. 1 – Il servizio di Polizia Rurale.....	5
Art. 2 – Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale.....	5
Art. 3 – I soggetti addetti alla gestione del servizio di Polizia Rurale.....	5
Art. 4 – Ordinanze del Sindaco.....	5
TITOLO II – COSTRUZIONI RURALI	5
Art. 5 – Case e fabbricati rurali.....	5
Art. 6 – Criteri di edificazione e distanze degli allevamenti.....	5
Art. 7 – Igiene degli allevamenti.....	7
Art. 8 – Caratteristiche generali delle concimaie.....	8
Art. 9 – Svuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami.....	9
Art. 10 – Emissione di odori molesti.....	9
Art. 11 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi.....	9
TITOLO III – SPARGIMENTO DI REFLUI ANIMALI E FANGHI	9
Art. 12 – Spargimento di liquami zootecnici.....	9
Art. 13 – Spargimento di fanghi in agricoltura.....	10
Art. 14 – Divieti	10
Art. 15 – Composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri.....	11
Art. 16 – Composti organici palabili maturi.....	11
Art. 17 – Stoccaggio di deiezioni solide.....	11
Art. 18 – Zone di protezione dei pozzi di attingimento delle acque ad uso potabile... ..	11
Art. 19 – Normativa di riferimento.....	12
TITOLO IV – CONDUZIONE DEI TERRENI E PRATICHE AGRARIE	12
Art. 20 – Limitazioni generali.....	12
Art. 21 – Accensione di fuochi.....	12
Art. 22 – Libero deflusso delle acque.....	13
Art. 23 – Manutenzione dei fossi e dei canali.....	13
Art. 24 – Diramazioni o accessi.....	13
Art. 25 – Distanze per fossi e canali.....	13
Art. 26 – Recisione di rami protesi.....	14
Art. 27 – Aratura dei terreni.....	14
Art. 28 – Strade Vicinali.....	14
Art. 29 – Spigolatura.....	14
Art. 30 – Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.....	14
Art. 31 – Pascolo vagante delle greggi.....	15
Art. 32 – Attraversamento dell’abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie... ..	15
Art. 33 – Sanzioni per pascolo abusivo.....	15
Art. 34 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati.....	15
Art. 35 – Terreni liberi. Divieti.....	15
Art. 36 – Irrigazione	15
Art. 37 – Utilizzazione di inerti.....	16
Art. 38 – Atti vietati sulle strade.....	16
Art. 39 – Animali domestici.....	16
TITOLO V – DISTANZE DI ALBERI	17
Art. 40 – Distanze degli alberi e delle siepi.....	17
TITOLO VI – NORME GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELL’ECOSISTEMA	17
Art. 41 – Autorizzazione a migliorie fondiari.....	17
Art. 42 – Eliminazione di alberi, siepi e zone boscate.....	17

Art. 43 – Eliminazione di erbe infestanti.....	18
Art. 44 – Manutenzione delle siepi e delle zone boscate.....	18
Art. 45 – Impianto di siepi e alberature.....	18
Art. 46 – Acque di lavaggio derivanti da attività agricole.....	18
Art. 47 – Altri divieti.....	18
TITOLO VII – AMBITI DI TUTELA	18
Capo I – Definizione degli Ambiti di Tutela e norme generali.....	18
Art. 48 – Aree paesaggistiche individuate dalla Variante Parziale al P.R.G.C. adottata con Delibera del C.C. n. 40 del 10.12.2002.....	18
Art. 49 – Ambito dei Palù.....	19
Art. 50 – Area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave.....	19
Art. 51 – Aree comunali ricadenti all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.).....	19
Art. 52 – Norme generali di tutela.....	19
Capo II – Norme specifiche di tutela.....	21
Art. 53 – Modificazioni di suolo e sottosuolo.....	21
Art. 54 – Sistema idrografico e qualità delle acque.....	21
Art. 55 – Siepi, alberature campestri.....	22
Art. 56 – Alberi monumentali, boschi e macchie boscate.....	22
Art. 57 – Impianto di nuove formazioni vegetali ed introduzione di piante ed animali.....	22
Art. 58 – Colture agrarie e pratiche colturali.....	23
Art. 59 – Eliminazione della vegetazione infestante.....	23
Art. 60 – Impianti tecnologici.....	23
Art. 61 – Viabilità.....	24
TITOLO VIII – MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI	24
A) MALATTIE DEL BESTIAME	24
Art. 62 – Obbligo di denuncia.....	24
Art. 63 – Isolamento per malattie contagiose.....	24
Art. 64 – Denuncia animali morti.....	24
Art. 65 – Accertamento della causa di morte.....	24
Art. 66 – Animali morti per malattie infettive.....	25
Art. 67 – Spostamento animali morti.....	25
Art. 68 – Mezzi di trasporto delle spoglie animali.....	25
Art. 69 – Smaltimento delle spoglie animali.....	25
Art. 70 – Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali.....	25
Art. 71 – Igiene del personale.....	25
Art. 72 – Vigilanza Veterinaria.....	25
B) MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	25
Art. 73 – Ricovero cani vaganti e randagi.....	25
Art. 74 – Vaccinazione e profilassi degli animali domestici.....	26
Art. 75 – Cani a guardia di edifici rurali.....	26
Art. 76 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico.....	26
Art. 77 – Cani vaganti.....	26
Art. 78 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	26
Art. 79 – Trasporto di animali.....	26
Art. 80 – Maltrattamento di animali.....	26
C) MALATTIE DELLE PIANTE	26
Art. 81 – Difesa contro le malattie delle piante.....	26
Art. 82 – Denuncia obbligatoria.....	27
Art. 83 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.....	27
D) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA	27

Art. 84 – Acquisto, detenzione e impiego dei Presidi Sanitari.....	27
TITOLO IX – TRANSUMANZA – FUNGHI – CACCIA – PESCA	28
Art. 85 – Pascolo degli animali.....	28
Art. 86 – Transumanza.....	28
Art. 87 – Raccolta dei funghi.....	28
Art. 88 – Esercizio di caccia e pesca.....	29
TITOLO X – SISTEMA SANZIONATORIO	29
Art. 89 – Accertamenti delle contravvenzioni.....	29
Art. 90 – Rimessa in pristino ed esecuzione d’Ufficio.....	29
Art. 91 – Inottemperanza all’ordinanza.....	29
Art. 92 – Norma generale.....	29
Art. 93 – Sanzioni.....	29
TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	32
Art. 94 – Entrata in vigore.....	32

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito del territorio Comunale la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità nonché interventi di gestione ambientale nelle aree di tutela paesaggistica.

Art. 2 – Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo – rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale. Le disposizioni ivi contenute si applicano anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo - rurale.

L'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento viene disciplinato compatibilmente con la tutela attiva dell' ambiente,l'attività produttiva agricola e l'insediamento abitativo .

Art. 3 - I soggetti addetti alla gestione del servizio di Polizia Rurale.

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria; il servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente,.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

In applicazione al presente Regolamento il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze.

TITOLO II - COSTRUZIONI RURALI

Art. 5 - Case e fabbricati rurali

Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e le normative del P.R.G..

Art. 6 – Criteri di edificazione e distanze degli allevamenti

Le distanze degli allevamenti vengono stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. sulla base della LR 24/85, così come di seguito riportato.

a) Allevamenti a carattere familiare (art. 2, lett. e LR. 24/85)

Criteri per l'edificazione ai sensi dell'art. 6 L.R. 24/85:

Sono compresi in tale categoria gli allevamenti con non più di 50 capi da cortile, non più di otto bovini o due suini adulti.

I limiti per l'edificazione di allevamenti aziendali connessi con la conduzione del fondo sono quelli indicati dal precedente comma 3 relativamente alle stalle (con le ulteriori limitazioni date dalle norme specifiche per le diverse zone).

a) Distanza dalle strade:

secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. Per gli ampliamenti di fabbricati che distano meno di quanto previsto, questi non dovranno

sopravanzare rispetto l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.

- b) *Distanza dai confini di proprietà*: distanza minima ml 20.
- c) *Distanza dagli edifici residenziali di terzi*: ml 50.
- d) *Distanza dagli edifici residenziali di proprietà*: ml 25.
- e) *Distanza dai corsi d'acqua pubblici*: ml 20 (in ogni caso è subordinata a vincoli e/o prescrizioni più restrittive dettate da norme specifiche relative al corso d'acqua).
- f) *Altezza interna netta* max ml 4,50

b) Allevamenti aziendali a carattere non intensivo (ai sensi dell'art. 2 – lett. e L.R. 24/85)

Criteri per l'edificazione ai sensi dell'art. 6 L.R. 24/85:

I limiti per l'edificazione di allevamenti aziendali di grandi dimensioni sono quelli indicati dal precedente comma 3 relativamente alle stalle (con le ulteriori limitazioni date dalle norme specifiche per le diverse zone).

Si ammettono al massimo di 28q di peso vivo di bestiame per ettaro;

Per gli allevamenti aziendali aventi una delle seguenti caratteristiche:

- fino a 50 capi di bovini da latte;
- fino a 100 capi di bovini da carne;
- fino a 30 capi di suini;
- fino a 500 mq. coperti (se allevamenti avicunicoli);

dovranno rispettarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) *Distanza dalle strade*:
secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. In ogni caso la distanza minima dalle strade non dovrà essere inferiore a ml 30. Per gli ampliamenti di fabbricati che distano meno di quanto previsto, questi non dovranno sopravanzare rispetto l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
- b) *Distanza dai confini di proprietà*: ml 30,00
- c) *Distanze dagli edifici residenziali di terzi*:
per allevamenti suinicoli: ml 200
per allev. avicunicoli e zootecnici: ml 100
- d) *Distanza dagli edifici residenziali di proprietà*: ml 50
- e) *Distanza dai corsi d'acqua pubblici*:
non può essere inferiore a ml 100, ed è in ogni caso subordinata a vincoli e/o prescrizioni più restrittive dettate da norme specifiche relative al corso d'acqua
- f) *altezza interna netta* max ml 4,50
- g) *Distanza dalle Z.T.O. "A - B - C - F - D "*:
per allevamenti zootecnici: ml 150
per allevamenti suinicoli: ml 300
per allevamenti avicunicoli: ml 200

c) Allevamenti zootecnici intensivi ed impianti di acquacoltura (ai sensi dell'art. 2, lett. g L.R. 24/85)

Criteri per l'edificazione - ai sensi dell'art. 6 L.R. 24/85:

I limiti per l'edificazione di allevamenti zootecnici intensivi ed impianti di acquacoltura

sono quelli indicati dal precedente comma 3 relativamente alle stalle (con le ulteriori limitazioni date dalle norme specifiche per le diverse zone).

Ad integrazione delle disposizioni dell'art. 6 (II e III comma) della legge R. 24/85, così come specificati dalla D.G.R. 7949/1989, si danno i seguenti indici:

1) Allevamenti zootecnici intensivi

- Superficie fondiaria minima in possesso costituente un'unica figura geometrica: mq. 30.000;
- a) *Distanza dalle strade:*
secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada. In ogni caso la distanza minima dalle strade non dovrà essere inferiore a ml 30. Per gli ampliamenti di fabbricati che distano meno di quanto previsto, questi non dovranno sovrappassare rispetto l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
- b) *Distanza dai confini di proprietà :* come da D.G.R. n. 7949/89.
- c) *Distanza da edifici di terzi e da altri allevamenti:* ml 500.
- d) *Distanza dagli edifici residenziali di proprietà:* ml 50.
- e) *Distanza dai corsi d'acqua pubblici* non può essere inferiore a ml 100, ed è in ogni caso subordinata a vincoli e/o prescrizioni più restrittive dettate da norme specifiche relative al corso d'acqua.
- f) *altezza interna netta* max ml 4,50.
- g) *Distanze dalle zone A - B - C – F -D:* come da D.G.R. n. 7949/89

Le aree di pertinenza dovranno essere piantumate con essenze tipiche a mascheramento degli impianti, per una superficie pari ad almeno il 20% dell'area coperta.

2) Impianti di acquacoltura

I limiti per l'edificazione di ricovero attrezzi e depositi prodotti connessi con la conduzione dell'impianto, sono quelli indicati dal precedente comma 3, fino ad un massimo complessivo di mq 150.

- Superficie fondiaria minima: mq. 15000;
- Superficie coperta: 50% (comprendente impegni edilizi e vasche di produzione) dl fondo di proprietà o di disponibilità;
- a) *Distanza dalle strade:* secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
- b) *Distanza dai confini di proprietà:* ml. 10
- c) *Distanza dagli edifici res. di terzi:* ml 50;
- d) *Distanza dagli edifici res. di proprietà:* ml 25;
- e) *Distanza dai corsi d'acqua pubblici* non può essere inferiore a ml 20, ed è in ogni caso subordinata a vincoli e/o prescrizioni più restrittive dettate da norme specifiche relative al corso d'acqua.

Altezza interna netta max ml 4,50.

Art. 7 – Igiene degli allevamenti

a) Allevamenti aziendali intensivi e non intensivi

I ricoveri per animali così come definiti al precedente articolo, lettere a e b devono avere i requisiti:

- 1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie ed in particolare che siano dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale o artificiale;

- 2) i pavimenti dovranno essere comunque di materiale antisdrucchiolevole e facilmente lavabili e disinfettabili; anche le pareti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - 3) qualora dall'allevamento siano asportate deiezioni solide, il pavimento e le pareti devono essere tali da consentire in modo agevole le operazioni di allontanamento della lettiera e la raccolta delle deiezioni su platea impermeabile.
 - 4) annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica. Nei casi in cui le vasche siano sottostanti al pavimento a griglie un adeguato sistema di aerazione eviterà il permanere di esalazioni nel ricovero degli animali;
 - 5) idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
 - 6) avere una cubatura interna di almeno 30 mc per capo grosso o equivalente di capo grosso, di almeno 2 mc. per volatili e piccoli mammiferi allevati, di 6 mc. per i suini adulti allevati in porcilaia senza ventilazione forzata;
 - 7) per quanto riguarda le superfici finestrate dei locali di ricovero del bestiame è applicabile la normativa vigente;
 - 8) i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
 - 9) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell' esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;
- Gli allevamenti intensivi sono considerati "industrie insalubri" di prima classe ai sensi del RD 1265/1934 e del DM 5/09/94; pertanto chiunque intenda attivare un nuovo allevamento o cambiare tipo di allevamento rispetto a quello esistente ne deve dare comunicazione preventiva al Sindaco il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

b) Allevamenti a carattere familiare

Tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, la distanza minima prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniore.

Art. 8 – Caratteristiche generali delle concimaie

Le concimaie dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml 25 dalle abitazioni e collocate sottovento rispetto ad esse. Devono distare da pozzi, acquedotti, fontane, corsi d'acqua vincolati ex legge 1497 almeno ml 200. Esse possono essere collegate direttamente agli allevamenti produttivi.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il riutilizzo in agricoltura, le norme contenute nel D.Lgs. 11.05.1999 n. 152. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da contenere almeno gli effluenti zootecnici prodotti in 6 mesi di allevamento alla massima potenzialità.
 - muretto perimetrale di altezza non inferiore a 1 m.;
 - platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di mc. 1,0 per ogni capo di bestiame;
 - devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi.
- Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori di suddette concimaie.

Art. 9 - Svuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All' interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite dal presente Regolamento. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spanditure.

Il trasporto e lo spanditura dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente

Art. 10 - Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 11 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

I proprietari di insediamenti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

TITOLO III - SPARGIMENTO DI REFLUI ANIMALI E FANGHI

Art. 12 – Spargimento di liquami zootecnici

Lo spargimento sul suolo agricolo di liquami zootecnici è consentito solo al fine di garantire una migliore produttività dei terreni ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

- lo spargimento dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distribuzione rasoterra ed a bassa pressione, evitando in modo tassativo lo spargimento ripetuto nello stesso appezzamento;
- dopo lo spargimento deve avvenire aratura del terreno, entro 12 ore, eccettuato il caso di colture in atto;
- i liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolazione o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti; a tal fine la pendenza massima dei terreni non dovrà essere superiore al 15%.

- lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana;
- deroghe per la concimazione dei prati stabili potranno essere concesse su richiesta scritta dei proprietari dei fondi.
- le quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica è quella definita dalla normativa vigente in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona;
- è preferibile evitare la spanditura nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità o in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o sorgive;
- lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico; durante il trasporto devono essere evitati spandimenti e percolazioni di materiale lungo le strade e devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'igiene e la salute pubblica;
- il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori che arrechino disturbo alla popolazione;
- è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando questi sono in atto.

Gli allevatori singoli o associati che intendono spargere liquami su terreni propri o di proprietà altrui sono tenuti a comunicare preventivamente alla provincia l'entità dell'allevamento, l'ubicazione e la superficie dei terreni interessati allo spargimento. Nel caso si utilizzino anche terreni altrui a tale comunicazione va allegato formale atto di assenso allo spargimento rilasciato dai conduttori dei fondi.

Art. 13 – Spargimento di fanghi in agricoltura

È possibile l'utilizzazione a fini agronomici di fanghi derivanti da processi di depurazione non classificabili come tossico-nocivi sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente. Lo spargimento di fanghi in agricoltura è subordinato all'ottenimento della specifica autorizzazione da parte della Provincia di Treviso.

Art. 14 – Divieti

L'utilizzo di liquami zootecnici e fanghi in agricoltura è vietato nei seguenti casi:

- nelle Zone A, B, C, Da norma del PRG con fascia di rispetto di 50 m;
- *nella Zona Territoriale Omogenea E1a del PRGC ovvero nell'area di Bonifica Storica dei Palù, così come definita dal Piano Ambientale dei Palù approvato dalla Regione Veneto;*
- di domenica e negli altri giorni festivi;
- a distanza inferiore a m. 30 dalla più vicina casa o da luoghi di lavoro permanente;
- in una fascia di rispetto di m 200 dal fiume Piave;
- a distanza inferiore a m 5 dalla scarpata degli altri corsi d'acqua e fossati;
- nelle zone di protezione attorno ai pozzi di attingimento delle acque ad uso potabile, come definite al successivo art. 16 del presente regolamento;
- a distanza inferiore a m 100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole, centri sociali;
- sui terreni gelati o saturi d'acqua;
- nei giorni piovosi;
- nei giorni e nei pressi dei luoghi ove si stanno svolgendo manifestazioni sportive, ricreative, culturali, mostre, sagre paesane, fiere, mercati, ecc...

Art. 15 – Composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri

Le precedenti disposizioni valgono anche per la distribuzione sul terreno agricolo di composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri.

Art. 16 – Composti organici palabili maturi

I composti organici palabili maturi costituiti da concimi naturali tradizionali (es. letame stabilizzato, compost verde), possono essere sparsi in tutti i terreni agricoli del territorio secondo le buone regole delle pratiche agronomiche ed in osservanza di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della salute e dell'ambiente

Art. 17 – Stoccaggio di deiezioni solide

È vietato lo stoccaggio del letame in cumuli su suolo nudo, se non, provvisoriamente, per un massimo di 24 ore prima della distribuzione in campo.

Per la valutazione della tollerabilità massima, si adotterà, possibilmente, il principio dell'apprezzamento discrezionale senza la necessità di ricorrere ad accertamenti strumentali (Sentenza 7 Agosto 1997 della Corte di Cassazione Penale JA Sezione).

Nelle Zone della Bonifica Storica del Palù (Z.T.O. E1a del P.R.G.C. adottato il 10.12.2004 con D.C.C. n. 40) è vietato anche lo stoccaggio temporaneo del letame nonché la realizzazione di nuove concimaie ad eccezione di quelle necessarie per le attività di allevamento autorizzate.

Art. 18 – Zone di protezione dei pozzi di attingimento delle acque ad uso potabile

La normativa vigente tutela le aree immediatamente circostanti le captazioni di acque ad uso potabile ed in particolare definisce:

- zone di tutela assolute di estensione pari ad almeno 10 m. le quali devono essere adeguatamente protette ed adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio;
- zone di protezione, le quali circondano le zone di tutela assoluta e sulle quali è vietato l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali ;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;
 - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

In attesa che la regione individui, su proposta dell'Autorità d'Ambito, le zone appena de-

scritte si stabilisce che la zona di tutela assoluta deve avere un'estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione dell'acqua potabile, mentre la zona di protezione deve avere un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione dell'acqua potabile.

Art. 19 – Normativa di riferimento

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore.

In particolare riguardo le modalità di trattamento e di uso dei liquami su suolo agricolo le norme vigenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono:

- D.G.R. 3733/92 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque, modifica dell'Allegato D
- "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici",
- Circolare G.R. 20/93 - Note esplicative all'Allegato D
- D.G.R. n. 3782 del 03/08/1993 - Allegato D norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici - Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei Piani di concimazione";
- Piano Direttore 2000 della regione Veneto in materia di tutela delle acque da inquinamento;
- D.L.vo 152/99, 258/00 e s.m. ed i.;
- DPR 236/88 e s.m. ed i.;
- Piano Ambientale dei Palù, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27.06.2001 n. 24.

Per quanto concerne le concimazioni organiche con fanghi di depurazione non tossico - nocivi varranno le disposizioni normative di riferimento in vigore che sono:

- D.L. n.°99 del 27/01/1992 "Attuazione della Direttiva CEE 86/278, concernente la protezione dell'ambiente, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura",
- D.G.R. n. 3247 del 06/06/95 "Utilizzo di fanghi di depurazione e di altri fanghi non tossico-nocivi in agricoltura

TITOLO IV - CONDUZIONE DEI TERRENI E PRATICHE AGRARIE

Art. 20 - Limitazioni generali

Ciascun conduttore di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per speciali colture. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 21 - Accensione di fuochi

L' accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture, pulizia rovi e sterpaglie, potature filari o zone alberate, pulizia fossi e capezzagne. Negli ambiti di tutela ne è fatto però divieto, in prossimità delle siepi, delle alberature e delle formazioni vegetali in generale..

Si dovranno usare, comunque, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case (non inferiore ai 50 m.), dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o

foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Nell' eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell' uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere personalmente e con l'ausilio di altre persone fino a che il fuoco sia spento. L'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D. Lvo. n. 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

È inoltre vietata l' esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini e alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Art. 23 – Manutenzione dei fossi e dei canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietra e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture contermini. All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano piovane o sorgive, che in essi si riversano.

È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti quesiti debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 24 – Diramazioni o accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Art. 25 – Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 26 - Recisione di rami protesi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ostacolando la visibilità. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

Art. 27 – Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a mt. 3 (tre). È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 mt. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade. Il proprietario o gestore di un terreno confinante con un canale, fosso o scolina atto alla regimazione delle acque, non può impedire l'accesso al proprio fondo da parte di terzi, del Comune o Consorzi, per l'esecuzione dei lavori di pulizia e manutenzione dei manufatti, lavori da eseguirsi, previo preavviso agli interessati, in condizioni di praticabilità del terreno ed in assenza di colture.

È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (ruote, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione, qualora accidentalmente si verifichi l'imbrattatura di strade o altri luoghi pubblici, l'interessato dovrà provvedere all'immediata pulizia.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Art. 28 - Strade Vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata. Lungo le strade di pubblica proprietà, quando le caratteristiche dimensionali e geometriche del terreno lo consentano, è vietato accedere alla viabilità lateralmente, bensì attraverso i passaggi puntuali.

Art. 29 - Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 30 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di questi ultimi sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

Art. 31 - Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41 – 42 – 43 - 44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" nonché della nota ministeriale n. 600.6/24406.AG/418 del 13.03.1997.

Art. 32 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

È consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrenze brevi e comunque giustificate da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tale occasione, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

Art. 33 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II e III e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza all'Autorità Giudiziaria. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

Art. 34 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Sindaco provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 35 - Terreni liberi Divieti

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Sindaco ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 36 - Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali superficiali ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano Regolatore generale dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L..

Art. 37 - Utilizzazione di inerti

I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie devono essere considerati rifiuti e come tali non possono essere impiegati in azienda per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali ed interpoderali. Per un loro eventuale utilizzo è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

La materia è regolamentata dalla normativa comunitaria e nazionale riguardanti i rifiuti, ivi comprese le violazioni e le sanzioni.

Art. 38 – Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

- il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrechino danni al fondo stradale;
- imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica (vedasi alcuni articoli del presente regolamento, nonché i regolamenti comunali di igiene e di smaltimento dei liquami zootecnici);
- gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali.

I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.

La manutenzione delle strade interpoderali è a carico degli utenti che dovranno provvedere a mantenere il fondo in buono stato ed in grado di smaltire le acque meteoriche.

Art. 39 – Animali domestici

Il proprietario di animali domestici è tenuto a provvedere a:

- effettuare tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;
- rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente. In tal modo si evita che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie; i cani a guardia di abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena; i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, devono essere tenuti a guinzaglio e provvisti di museruola (con particolare attenzione per specie di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive).
- asportare le deiezioni solide prodotte dall'animale in tutti i luoghi pubblici o soggetti a

pubblico transito o in luoghi che possono creare disagi a persone terze (ad esempio marciapiedi, piazze, piste ciclabili, giardini, aiuole, ecc.).

TITOLO V - DISTANZE DI ALBERI

Art. 40 - Distanze degli alberi e delle siepi

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da strada, e da canali, sono stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada che prevedono ad esempio:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, olmi, pioppi, platani e simili) e un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (cioè quando la impalcatura principale inizia sotto i 3 metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo;
- per gli alberi che nascono o si piantano a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dall'art. 15 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

TITOLO VI - NORME GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA

Art. 41 – Autorizzazione a migliorie fondiari

Per ogni intervento sul territorio, esclusi gli Ambiti di Tutela di cui al successivo Titolo VII, da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia del terreno e della vegetazione arborea esistente, il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta al Sindaco il quale, tenuto conto di quanto dispone il P.R.G.C, concederà preventivamente l'Autorizzazione.

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in pristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art. 54 del T.U. 267/2000 e dell'art. 20 dello Statuto Comunale l'esecuzione d' ufficio a spese del proprietario.

Art. 42 - Eliminazione di alberi, siepi e zone boscate

È vietato procedere all'eliminazione totale o parziale delle siepi (escluse quelle ornamentali poste sulle aree di pertinenza dei fabbricati) e delle zone boscate esistenti.

Eventuali deroghe sono subordinate ad autorizzazione sindacale.

È fatto obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

È vietato a chiunque il taglio di quelle piante il cui fusto, all'altezza dal suolo di metri 1, raggiunga la circonferenza di cm. 150.

Eventuali deroghe possono essere concesse, previa regolare domanda al Sindaco, solo con documentate e motivate esigenze.

Sono oggetto di tutela, e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde o altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

È vietato, inoltre, abbattere gli alberi esistenti da almeno 25 anni ed i filari di alberi a medio ed alto fusto lungo le strade o che segnano confini di proprietà.

Eventuali deroghe possono essere concesse, previa regolare domanda al Sindaco, solo con documentate e motivate esigenze.

È fatto divieto di eliminare o danneggiare gli alberi monumentali.

Art. 43 - Eliminazione di erbe infestanti

È vietata, in prossimità delle siepi e delle alberature, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

È altresì fatto divieto di eliminare con prodotti diserbanti la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle porzioni di sponda di corsi d'acqua e fossati a contatto con il corpo idrico.

Art. 44 – Manutenzione delle siepi e delle zone boscate

È fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse

Art. 45 - Impianto di siepi e alberature

Qualora i conduttori di fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi ed alberature, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali quelle indicate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto nelle misure riguardanti l'agroambiente (misura 6 sottomisure specifiche).

Il Sindaco provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

Per gli Ambiti di Tutela valgono le disposizioni contenute al successivo Titolo VII del presente Regolamento.

Art. 46 – Acque di lavaggio derivanti da attività agricole

È vietato sversare nei corpi idrici superficiali acque di lavaggio di attrezzature adibite a pratiche agricole contenenti sostanze organiche o inorganiche

Art. 47 – Altri divieti

Sono vietati interventi che possano deviare, canalizzare o tombinare i corsi d'acqua esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed alterare gli argini.

È fatto divieto, inoltre, di prosciugare torbiere e prati umidi.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare di oltre 50 centimetri le quote del fondo in ogni suo punto.

TITOLO VII - AMBITI DI TUTELA

Capo I – Definizione degli Ambiti di Tutela e norme generali

Art. 48 – Aree paesaggistiche individuate dalla Variante Parziale al P.R.G.C. adottata con Delibera del C.C. n 40 del 10.12.2002

Nella Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto (Variante Parziale per il sistema della residenza, il sistema della circolazione, il sistema ambientale e gli ambiti rurali) vengono individuate due aree a tutela paesaggistica e più precisamente:

- Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave;
- Z.T.O. E1b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave.

Tali ambiti vengono definiti cartograficamente alla Tavola 13.1 .

Art. 49 - Ambito dei Palù

Con Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto 27 giugno 2001, n. 24 (B.U.R. n. 69 del 31.07.2001) è stato approvato il Piano Ambientale dell'area di tutela paesaggistica "Palù del Quartier del Piave". Tale ambito è identificato dal P.T.R.C. come zona da salvaguardare.

L'intervento è definito agli elaborati cartografici di progetto 5.1, 5.2, 5.3.

Il Piano Ambientale ha per oggetto politiche di intervento nelle Zone della Bonifica Storica, nelle Zone di Salvaguardia Ambientale e nelle Aree di Interconnessione.

Le Zone della Bonifica Storica si sovrappongono e coincidono con il territorio comunale identificato al precedente articolo quale Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave.

Art. 50 – Area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), al punto 5.6.2.2 "Parchi e riserve naturali regionali" della Relazione di Piano, individua l'ambito del "Medio corso del Piave" come "Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale", indicandone l'estensione nella Tavola n. 9.41.a "Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica". Tale area è regolamentata dall'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C., "Direttive, prescrizioni e vincoli per le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale". Tale area è ricompresa all'interno del territorio comunale identificato al precedente art. 48 quale Z.T.O. E1b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave.

Art. 51 - Aree comunali ricadenti all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Con Deliberazione della Giunta Regionale 21 Febbraio 2003, n. 448 (BUR n. 34 del 1.04.2003) è stata effettuata una revisione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale ed è stata ridefinita la cartografia dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (si sottolinea che tale normativa deriva dall'applicazione delle Direttive CEE 79/409 "Direttiva Uccelli" e 92/43 "Habitat").

Il territorio del Comune di Moriago della Battaglia è interessato da due S.I.C.: "IT 3240015 Palù del Quartiere del Piave" ed "IT3240023 Grave del Piave".

Tali parti del territorio richiedono per la loro sensibilità interventi di regolamentazione dell'uso per tutelarne la valenza ambientale, storica e paesaggistica.

L'ambito dei S.I.C. è ricompreso nelle aree paesaggistiche tutelate di cui al P.R.G.C. (Z.T.O.E1a e Z.T.O.E1b di cui all'art. 48).

Art. 52 – Norme generali di tutela

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni e limitazioni esterne all'ambito tutelato.

a) Nell'Ambito dei Palù vigono le Norme di Attuazione del "Piano Ambientale dei Palù", così come approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale 27.06.2001 n. 24, con particolare riferimento alle politiche di intervento sul sistema del suolo, del sottosuolo e delle acque (Titolo Secondo, Capo I), sul sistema naturalistico (Capo II), sul sistema agro-produttivo (Capo III), sul sistema della viabilità ed accessibilità (Capo IV), sul sistema insediativo (Capo V) e sul sistema della fruizione sociale (Capo VI).

b) Nell'area del Medio Corso del Piave valgono norme specifiche di tutela così come previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C. di cui si riporta di seguito un estratto (Titolo VII, sub. 41)

- 1) È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.
- 3) È vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.
- 5) È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.
- 7) Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
- 8) Sono vietati interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque.
- 9) Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.
- 10) È vietata l'introduzione delle specie animali e vegetali estranee alla biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.
- 12) È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.
- 13) È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro – silvo - pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità e per esigenze fito - sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.
- 14) Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della produzione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.
- 18) Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.
- 19) L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore allo 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.
- 21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.
- 27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.
- 35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.
- 38) È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.

- 39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge n°1497/1939 come integrata dalla legge n°431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con l'esclusione di quelli indicanti i pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.
- 40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per i servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n°24/85 e della L.R. n°11/87.

c) Nelle aree comunali ricadenti nei S.I.C. si attua la normativa prevista dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successiva, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversità. La tutela delle specie faunistiche e vegetali è perseguita attraverso specifici divieti volti a salvaguardare l'incolumità degli esemplari e l'integrità degli ecosistemi.

d) Nelle aree di tutela paesaggistica così come individuate nel P.RGC.:

- nella Z.T.O. E1a valgono le stesse norme previste per la Bonifica Storica (dettate dal Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave);
- nella Z.T.O. E1b vengono estese a tutta la zona le norme stabilite dal P.T.R.C. per l'area del Medio Corso del Piave ivi ricompresa.

Capo II – Norme specifiche di tutela

Fatte salve inderogabili esigenze di pubblica utilità, negli Ambiti di Tutela si applicano le norme di seguito riportate.

Art. 53 – Modificazioni di suolo e sottosuolo

All'interno degli "Ambiti di Tutela" sono vietati interventi di sistemazione agraria e miglioria fondiaria:

- che comportino sbancamenti, movimenti di terra e scavi modificanti la morfologia e la situazione pedologica locale;
- che provochino l'asporto e/o l'apporto di terreno da zone esterne;
- che prevedano la messa in opera di drenaggi sotterranei tubolari;
- che determinino l'eliminazione di fossati esistenti, sia attivi che non attivi.

In particolare, le sistemazioni agrarie presenti costituenti la struttura dell'assetto fondiario a campi chiusi dovranno essere conservate in quanto garanti, fra l'altro, dell'efficienza del sistema di regimazione idraulica dei terreni.

In generale, sono ammesse le normali pratiche di lavorazione dei fondi fra le quali l'aratura dei terreni a seminativo (per la coltura già in atto) e gli interventi per la conservazione della ordinaria baulatura degli appezzamenti; nell'esecuzione dell'aratura si dovrà mantenere in ogni caso una fascia di rispetto dalle piante arboree ed arbustive presenti di almeno 4 metri.

Art. 54 – Sistema idrografico e qualità delle acque

Sono vietati:

- interventi che possano deviare, canalizzare, tombinare i corsi d'acqua esistenti;
- eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde di corsi d'acqua;
- alterare le arginature;
- opere d'invaso e derivazione.

È fatto divieto, inoltre, di prosciugare torbiere e prati umidi.

Sono consentiti progetti coordinati, in accordo con la pubblica amministrazione, finalizzati alla tutela, al ripristino ed alla rinaturalizzazione del sistema idrografico superficiale, delle zone umide, delle fasce ripariali e delle aree con drenaggio difficoltoso. Tali interventi dovranno privilegiare tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 55 – Siepi, alberature campestri.

La gestione delle siepi e delle alberature campestri dovrà per tutti gli Ambiti di Tutela essere indirizzata alla conservazione e manutenzione delle formazioni vegetali.

Sono consentiti interventi di manutenzione limitati all'utilizzo delle masse legnose secondo le consuetudini locali e le norme di Polizia Forestale; il taglio colturale delle siepi dovrà essere effettuato con turni e modalità tali da garantire la continuità della vegetazione lungo la siepe; i tagli di ceduzione dovranno rispettare i turni e le modalità previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, di cui alla L.R. n. 52/78 art. 5.

Previa comunicazione all'Amministrazione Comunale riportante, oltre alla specifica richiesta, l'ubicazione e la descrizione della formazione vegetale esistente, nonché la documentazione fotografica, è consentito il miglioramento delle strutture vegetali degradate con interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto, di infittimento con specie arbustive di pregio, di diradamento di specie esotiche invasive.

A seguito di autorizzazione comunale, è possibile l'estirpazione, vincolata al reimpianto, delle formazioni vegetali (entro la successiva annata agraria), almeno su pari superficie di insidenza, con localizzazione nel medesimo intorno.

Art. 56 – Alberi monumentali, boschi e macchie boscate

Gli interventi sulla vegetazione di cui all'oggetto, escluse le macchie boscate, sono interessati al controllo ed alle autorizzazioni del competente Servizio Forestale Regionale.

Gli alberi monumentali dovranno essere conservati in buono stato, ne è vietato in ogni caso l'abbattimento e, comunque, il loro danneggiamento.

Boschi e macchie boscate devono essere conservati sia nel soprassuolo arboreo, sia nel sottobosco, qualora quest'ultimo comprenda specie floristiche di pregio così come previsto dalle normative specifiche dei singoli Ambiti di Tutela.

Art. 57 – Impianto di nuove formazioni vegetali ed introduzione di piante ed animali

a) Qualora si intenda provvedere all'impianto di nuove formazioni vegetali esse dovranno essere realizzate:

- per l'Ambito dei Palù (che comprende la Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave) secondo le direttive indicate nel Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave (Deliberazione Consiglio Regionale 27.06.2001, n. 24) con particolare riferimento agli allegati B e C; ciò vale anche per le nuove sistemazioni a verde delle pertinenze dei fabbricati;
- nella Z.T.O. E1b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto nelle misure riguardanti l'agroambiente (misura 6 sottomisure specifiche) e la forestazione di pianura.

L'impianto delle nuove formazioni vegetali dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, con riguardo all'ubicazione, alla consistenza, alla tipologia e alle specie da impiegare per la loro realizzazione.

b) Per tutte le nuove formazioni vegetali, per il miglioramento di quelle esistenti e per l'introduzione in genere di nuovi individui di specie arboree ed arbustive (esclusi le colture

agrarie, i pioppeti e le latifoglie a rapido accrescimento) deve essere impiegato materiale di propagazione certificato di provenienza locale ai sensi della L.R. 33/95 e successive disposizioni attuative.

c) È vietata l'introduzione di specie vegetali ed animali estranee alle aree di cui al presente Titolo VII ed effettuare interventi che possano alterare l'equilibrio delle biocenosi esistenti e richiamate nelle normative dei singoli Ambiti di Tutela, nonché suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.

Art. 58 – Colture agrarie e pratiche colturali

All'interno degli Ambiti di Tutela:

- è fatto obbligo di mantenere i prati stabili; è, comunque, concesso intervenire con cure colturali ed operazioni di miglioramento degli stessi;
- nelle Zone Territoriali Omogenee E1a ed E1b è vietata la messa a dimora di nuovi vigneti e di nuove coltivazioni arboree da frutto; non è consentito nemmeno il rinnovo di vigneti e coltivazioni arboree da frutto esistenti se non limitatamente ad arboreti per l'autoconsumo (in questo caso gli eventuali pali tutori dovranno essere in legno, l'interfilare essere inerbito, la forma di allevamento a filare, l'estensione massima 800 mq); si sottolinea come le aree tutelate, in particolar modo i Palù del Quartier del Piave, non risultino per caratteristiche pedologiche e climatiche, vocate alla coltivazione di tali colture; l'insediamento delle stesse altererebbe i siti tutelati nelle loro componenti ambientali e paesaggistiche;
- è consentito l'impianto del pioppeto, di piante a foglia caduca a rapido accrescimento e turno breve e di piante autoctone per l'arboricoltura da legno di pianura; le piantagioni dovranno distare dalle alberature e/o strutture arboree ed arbustive esistenti (siepi ed alberature campestri, alberi monumentali, boschi e macchie boscate, ecc.) almeno 10 metri;
- nella conduzione dei fondi agricoli è fatto obbligo attenersi alle norme indicate nella "Normale buona pratica agricola" così come dettate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, sempre che non si adottino sistemi di coltivazione meno impattanti sull'ambiente (es. agricoltura biologica);
- è vietata l'introduzione e la coltivazione di specie vegetali derivanti da O.G.M.
- nella Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave è fatto divieto di spargere liquami zootecnici, fanghi di depurazione e reflui provenienti da attività produttive su suolo agricolo;
- nell'intero Ambito dei Palù è vietato il deposito anche temporaneo di ramaglie e di sfalci (esclusa la fienagione), nonché il deposito di terra di provenienza esterna allo stesso;
- è vietato il pascolamento di greggi e mandrie all'interno dei boschi e delle macchie boscate; per non compromettere il rinnovo naturale.

Art. 59 – Eliminazione della vegetazione infestante

Negli Ambiti di Tutela è vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco in prossimità di vegetazione arborea ed arbustiva.

Art. 60 - Impianti tecnologici

Negli Ambiti di Tutela, in considerazione della sensibilità e pregio ambientale dei siti, è fatto divieto di installare nuovi tralicci, ripetitori o antenne (compresi i box di alloggiamento delle apparecchiature) funzionali ad impianti di trasporto dell'energia elettrica, di telefonia radiobase, radiomobile, radiotelevisione, radioamatori, ecc.

Il Consiglio Comunale ha in ogni caso la facoltà, con provvedimento motivato, di ricono-

scere il preminente interesse collettivo del suddetto impianto consentendone l'installazione utilizzando strutture già presenti nel territorio e derogando a quanto sopra riportato con specifica deliberazione.

Art. 61 – Viabilità

Negli Ambiti di Tutela si applicano le prescrizioni previste dalle specifiche normative.

In particolare, per l'Ambito dei Palù:

- è vietata l'apertura di nuove strade e la modifica del tracciato di quelle esistenti (ad eccezione di quelle indicate alla Tavola 5.2 del relativo Piano Ambientale);
- sulla viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione di qualsiasi potenziamento del tracciato (es. asfaltatura, allargamento sezione, tombinamenti, eliminazione della vegetazione arbustiva ed arborea) ad eccezione di interventi di consolidamento dei suoli lungo i percorsi ciclo – pedonali;
- interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi, previa autorizzazione, esclusivamente per ripristini ed adeguamenti di opere e tracciati esistenti, come riportati alla Tavola 5.2 sopra menzionata;
- l'accesso alla viabilità poderalè è consentita ai frontisti, ai mezzi agricoli necessari all'esercizio delle attività colturali ed ai mezzi atti ad eseguire operazioni di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzate; è, invece, vietato agli altri mezzi motorizzati.

TITOLO VIII MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 62 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.L. n. 7 di Pieve di Soligo, qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, compresi fra quelli indicati nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 09.02.1954 n. 320 e successive modificazioni.

Art. 63 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità' sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 64 - Denuncia animali morti

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.L.S. n. 7 di Pieve di Soligo, ai sensi dell'art.264 del T.U.LL.SS. 27.07.1934 n. 1265.

Art. 65 - Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 66 - Animali morti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del DPR 01.02.1954 n. 320 la carogna deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.

Art. 67 - Spostamento animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole e isolati dall'allevamento.

Art. 68 - Mezzi di trasporto delle spoglie animali

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso dei certificati di idoneità, a norma del D.M. 604/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 69 - Smaltimento delle spoglie animali

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario ed igiene pubblica.

Art. 70 - Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di congelatori autorizzati dal Settore Veterinario adibiti unicamente allo stoccaggio e alla conservazione delle stesse allo stato di congelato.

Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili. Deve essere tenuto aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali depositate e deve essere allegata la bolla di consegna rilasciata dalla ditta autorizzata al ritiro.

Art. 71 - Igiene del personale

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza del lavoratore (D.Lgs n. 626/94).

Art. 72 - Vigilanza Veterinaria

Presso gli allevamenti il veterinario competente esercita la dovuta vigilanza e controlla l'avvenuta registrazione degli animali introdotti, ne dispone l'inoltro al trattamento o distruzione mediante certificazione.

B) MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 73 – Ricovero cani vaganti e randagi

I cani vaganti e randagi catturati dell'Unità Sanitaria di competenza su richiesta dell'Amministrazione Comunale devono essere ricoverati in prima istanza presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

Art. 74 - Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art. 75 - Cani a guardia di edifici rurali

Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse.

Art. 76 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio.
2. I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.
3. Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.
4. È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.

Art. 77 - Cani vaganti

1. I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.
2. I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 78 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla ritorsione dei danni eventualmente subiti.

Art. 79 - Trasporto di animali

1. Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.
2. La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del regolamento di polizia veterinaria approvato con la legge n. 320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 80 - Maltrattamento di animali

1. I vigili urbani che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

C) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 81 – Difesa contro le malattie delle piante.

In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lot-

ta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 82 - Denuncia obbligatoria

È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori di fondi, ai conduttori di fondi a qualunque titolo e ad altri comunque interessati di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 83 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

Il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità ' rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

D) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 84 - Acquisto, detenzione e impiego dei Presidi Sanitari.

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente. Nel corso di trattamenti con Presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, nè arrecare disturbo alla popolazione.

A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

- è vietato l'utilizzo di presidi sanitari entro una distanza di ml. 30 (trenta) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);

- i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalle aree indicate nel precedente paragrafo sono consentiti in assenza di vento; al di sotto di tale fascia sono ammissibili i trattamenti con prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi orientativamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, purché vengano effettuati in assenza di vento ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo.

Nelle colture a terra (es. mais, soia) è consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di ml. 5.00.

Nella fascia di 100 metri da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali, è vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;

- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5.00 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da ordinanze del Sindaco;

- è vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambiti tutelati;

- è vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e siepi senza il consenso dell'amministrazione pubblica.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, è fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

Durante il trattamento, e per tutto il periodo di inagibilità, dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati, con la dicitura: "Coltura (o terreno) con presidi sanitari", data del trattamento e periodo di carenza o di inagibilità.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegata alla confezione.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo scaricamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi, o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; è vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

È in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua, e sanzionato come abbandono di rifiuti tossici e nocivi.

È vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei se non preventivamente autorizzati con deroga della Regione..

TITOLO IX – TRANSUMANZA – FUNGHI - CACCIA - PESCA

Art. 85 – Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Sindaco.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

Art. 86 – Transumanza

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, devono chiedere preventiva autorizzazione del Sindaco;
- se prevedono di utilizzare pascoli demaniali o di privati devono chiedere autorizzazione anticipata, rispettivamente al Sindaco ed ai proprietari dei fondi privati;
- utilizzare le strade locali ed evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri.
- nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata;
- i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza; essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.

Per la transumanza si deve fare riferimento inoltre al rispetto del Codice della Strada per la sosta e la circolazione di animali e greggi.

Art. 87 – Raccolta dei funghi

La raccolta dei funghi è consentita e disciplinata dalle normative vigenti e dal Regolamento

to regionale per la Raccolta dei Funghi.

Art. 88 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

Valgono le disposizioni previste dalla L.R. 28/04/1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Per la caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n. 50 del 09/12/1993 e s.m. ed i. oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

dalla Legge nazionale 11/02/1992 n.1 57 e s.m. ed i. oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996 - 2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n. 17 e s.m. ed i.. Alla Amministrazione Comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca.

In ogni caso, se il Consorzio di Polizia Municipale o la Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente in materia ravvisano qualche violazione, si procederà ad un verbale provvisorio di accertamento da trasmettere alla Unità Operativa della Caccia e Pesca della Provincia.

TITOLO X – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 89 - Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G., in particolare dagli Agenti di Polizia Municipale, nonché da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente.

Quando il reato è previsto dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 90 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 91 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con ammenda da € 25,00 a 500,00 €.

Art. 92 – Norma generale

Nelle aree ricadenti all'interno del Piano Ambientale dei Palù del Quartiere del Piave si applicano le sanzioni previste dallo stesso. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni normative della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 93 – Sanzioni

Come esplicitato dalla seguente "Tabella Sanzioni" si individuano 2 fasce di sanzioni ordi-

narie:

- sanzione fascia A: le violazioni agli articoli sono punite da € 25,00 a € 250,00;
- sanzione fascia B: le violazioni agli articoli sono punite da € 250,00 a € 500,00.

La sigla NS significa non sanzionabile secondo il presente Regolamento.

Titolo	Articolo	Descrizione	Fascia Sanzione
I		GENERALITÀ	
	1	Il servizio di Polizia Rurale	NS
	2	Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale	NS
	3	I soggetti addetti alla gestione di Polizia Rurale	NS
	4	Ordinanze del Sindaco	NS
II		COSTRUZIONI RURALI	
	5	Case e fabbricati rurali	Vedasi R.E.
	6	Criteri di edificazione e distanze degli allevamenti	Vedasi R.E.
	7	Igiene degli allevamenti	B
	8	Caratteristiche generali delle concimaie	B
	9	Svuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami	A
	10	Emissione di odori molesti	A
	11	Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e/o animali nocivi	B
III		CONCIMAZIONE E SPARGIMENTO REFLUI ANIMALI E FANGHI	
	12	Spargimento di liquami zootecnici	B
	13	Spargimento di fanghi in agricoltura	B
	14	Divieti	B
	15	Composti organici palabili non maturi quali letami, pollina ed altri	B
	16	Composti organici palabili maturi	B
	17	Stoccaggio di deiezioni solide	A
	18	Zone di protezione dei pozzi di attingimento delle acque ad uso potabile	B
	19	Normativa di riferimento	NS
IV		CONDUZIONE E PRATICHE AGRARIE	
	20	Limitazioni generali	A
	21	Accensione di fuochi	A
	22	Libero deflusso delle acque	B
	23	Manutenzione dei fossi e dei canali	A
	24	Diramazioni ed accessi	A
	25	Distanze per fossi e canali	A
	26	Recisione di rami protesi	A
	27	Aratura dei terreni	A
	28	Strade vicinali	A
	29	Spigolatura	A
	30	Dilavamento dei terreni. Prevenzioni ed interventi	A
	31	Pascolo vagante delle greggi	DPR 320/1954
	32	Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie	A
	33	Sanzioni per pascolo abusivo	A
	34	Pulizia delle aree private e terreni non edificati	B
	35	Terreni liberi. Divieti	B
	36	Irrigazione	A
	37	Utilizzazione di inerti	DLgs 22/97
	38	Atti vietati sulle strade	A
	39	Animali domestici	B
V		DISTANZE DI ALBERI	
	40	Distanze degli alberi e delle siepi	A
VI		NORME GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA	
	41	Autorizzazione a migliorie fondiarie	B
	42	Eliminazione di alberi, siepi, zone boscate	B
	43	Eliminazione di erbe infestanti	A
	44	Manutenzione delle siepi e delle zone boscate	A
	45	Impianto di siepi ed alberature	A
	46	Acque di lavaggio derivanti da attività agricole	B
	47	Altri divieti	B
VII		AMBITI DI TUTELA	
Capo I		Definizione degli ambiti e norme generali di tutela	

	48	Aree di tutela paesaggistica indicate dalla Variante Parziale al P.R.G.C. adottata con Delibera del C.C. n. 40 del 10.12.2002	NS
	49	Ambito dei Palù	NS
	50	Area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave	NS
	51	Aree comunali ricadenti all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)	NS
	52	Norme generali di tutela	B
Capo II		Norme specifiche di tutela	
	53	Modificazioni di suolo e sottosuolo	B
	54	Sistema idrografico e qualità delle acque	B
	55	Siepi, alberature campestri	B
	56	Alberi monumentali, boschi e macchie boscate	B
	57	Impianto di nuove formazioni vegetali ed introduzione di vegetali ed animali	B
	58	Colture agrarie e pratiche colturali	B
	59	Eliminazione della vegetazione infestante	B
	60	Impianti tecnologici	B
	61	Viabilità	B
VIII		MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO - SANITARI	
A		MALATTIE DEL BESTIAME	
	62	Obbligo di denuncia	B
	63	Isolamento per malattie contagiose	B
	64	Denuncia di animali morti	B
	65	Accertamento della causa di morte	A
	66	Animali morti per malattie infettive	DPR 320/1954
	67	Spostamento di animali morti	A
	68	Mezzi di trasporto delle spoglie animali	A
	69	Smaltimento delle spoglie animali	B
	70	Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali	A
	71	Igiene del personale	A
	72	Vigilanza Veterinaria	A
B		MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	
	73	Ricovero cani vaganti e randagi	NS
	74	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	B
	75	Cani a guardia di edifici rurali	B
	76	Circolazione di cani nelle vie o nei luoghi pubblici o aperti al pubblico	A
	77	Cani vaganti	A
	78	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	A
	79	Trasporto di animali	A
	80	Maltrattamento di animali	B
C		MALATTIE DELLE PIANTE	
	81	Difesa contro le malattie delle piante	B
	82	Denuncia obbligatoria	B
	83	Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	B
D		IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA	
	84	Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari	
IX		TRANSUMANZA – FUNGHI - CACCIA - PESCA	
	85	Pascolo degli animali	A
	86	Transumanza	A
	87	Raccolta dei funghi	A
	88	Esercizio di caccia e pesca	A
X		SISTEMA SANZIONATORIO	
	89	Accertamenti delle contravvenzioni	NS
	90	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS
	91	Inottemperanza all'ordinanza	NS
	92	Norma generale	NS
	93	Sanzioni	NS
XI		DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
	94	Entrata in vigore	NS

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 94 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento integrato e modificato entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.